

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui articolo II.B della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dalla modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 ^(*).

Articolo 3

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, determina la posizione che deve essere adottata dall'Unione nella gestione esecutiva del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e dei relativi allegati di cui all'articolo III del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, in riferimento:

- a) all'adozione di nuovi allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A; e
- b) all'adozione di modifiche degli allegati del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A e delle relative appendici di tali allegati.

Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 3 della presente decisione, la Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma degli articoli III, IV, V, VII e VIII del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.

Articolo 5

La Commissione rappresenta l'Unione nelle consultazioni condotte a norma dell'articolo XI del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A.

Articolo 6

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 A, se necessario e almeno una volta l'anno.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI

^(*) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

